

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza Trasporti "RCV Fatturato Noli"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019  
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

<b>GARANZIA BASE</b>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.</p> <p>La copertura opera dal momento della presa in consegna delle merci per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario finale.</p> <p>Inoltre offre la Copertura, altresì, per i casi di responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci trasportate sia in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale, sia in seguito a sottrazione dell'intero veicolo o di singoli colli interi.</p>
<b>GARANZIE ESTENSIVE</b>	<p>Viene offerta la possibilità di estendere le coperture sopraelencate, in base alle esigenze specifiche, a diverse garanzie complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ESTENSIONE ALLA COLPA GRAVE</b> Qualora al Contraente venga contestata, a seguito di sentenza passata in giudicato, l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita e/o avaria delle merci trasportate, sanciti dal (D.L. 286 del 21 Novembre 2005) e n. 1621 del 06.12.1960 (Convenzione di Ginevra 19.05.1956 CMR), e lo stesso sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, gli Assicuratori lo terranno indenne di quanto dallo stesso dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza del massimale per sinistro stabilito in polizza.</li><li>- <b>TRASPORTO MERCI DEPERIBILI CON AUTOCARRO FRIGORIFERO</b> L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura.</li></ul>

	<p><b>- TRASPORTO MERCI CON CISTERNE</b></p> <p>L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.</p> <p><b>- TRASPORTI INTERNAZIONALI</b></p> <p>L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada "CMR".</p> <p><b>- TRASPORTI AFFIDATI A SUB-VETTORI</b></p> <p>L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.</p>
--	--

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
<b>Esclusione del furto e mancata riconsegna</b>	In caso di esclusione dei rischi di "furto e mancata riconsegna" viene accordato uno sconto sul premio di polizza nella misura del 45%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<b>Estensione alla colpa grave</b>	In caso di estensione della garanzia alla colpa grave viene calcolato un aumento sul premio di polizza del 10%.
<b>Estensione ai trasporti di merci deperibili</b>	In caso di estensione della garanzia ai trasporti di merci deperibili a mezzo autocarri frigorifero viene calcolato un aumento sul premio di polizza del 35%.
<b>Estensione ai trasporti in autocisterna</b>	In caso di estensione della garanzia ai trasporti di merci liquide a mezzo autocisterna viene calcolato un aumento sul premio di polizza del 10%.
<b>Estensione ai trasporti internazionali</b>	In caso di estensione della garanzia ai trasporti internazionali in regime CMR viene calcolato un aumento sul premio di polizza in base al massimale di copertura richiesto.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Garanzia Base</b>	La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di: a) altre responsabilità contrattuali; b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.
<b>Furto e mancata riconsegna</b>	La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di: appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi.
<b>Estensione ai trasporti di merci deperibili</b>	La Società non è obbligata per i danni derivanti da: a) errata regolazione del termostato; b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria; c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente; d) mancata prerrefrigerazione della merce.



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Garanzia Base</b>	Eventuali danni e/o perdite materiali e diretti risarcibili a termini di polizza, ad esclusione degli eventi specificati nei comma che seguono, che dovessero colpire le merci assicurate verranno liquidati previa deduzione della seguente franchigia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali</li> <li>• € 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR.</li> </ul>
----------------------	---

<p><b>Furto e mancata riconsegna</b></p>	<p>Eventuali danni risarcibili a termini di polizza, verranno liquidati previa deduzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali,</li> <li>b) scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR,</li> <li>c) ulteriore scoperto del 10% – da sommarsi alle percentuali sub a) o b) – in caso di mancato ritrovamento del veicolo;</li> </ol> </li> <li>2) furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso <ol style="list-style-type: none"> <li>a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per i sinistri per i quali operano i limiti di risarcimento Nazionali,</li> <li>b) scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per i sinistri per i quali è applicabile la Convenzione Internazionale CMR;</li> </ol> </li> <li>3) smarrimento o furto delle merci verificatosi con modalità diverse da quelle indicate al punto 2) che precede: ulteriore scoperto del 10%, da sommarsi a quello stabilito al punto 2);</li> <li>4) sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purché rientranti in garanzia: scoperto 20% con un minimo di € 500,00.</li> </ol> <p>Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di polizza.</p>
<p><b>Colpa Grave</b></p>	<p>Eventuali danni risarcibili a termini di polizza, verranno liquidati previa deduzione di uno scoperto del 10% <b>in aggiunta</b> agli scoperti eventualmente già previsti in polizza.</p>
<p><b>Trasporti di merci deperibili</b></p>	<p>I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A) 15% con il minimo di 500,00 nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;</li> <li>B) 15% con il minimo di 500,00 nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente; mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.</li> <li>• Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.</li> </ul>
<p><b>Trasporti in autocisterna</b></p>	<p>I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A) 10% con il minimo di 250,00 nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;</li> <li>B) 10% con il minimo di 500,00 nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;</li> <li>C) 20% con il minimo di 500,00 nel caso di: contaminazione del prodotto.</li> </ol> <p>In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.</p> <p>Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.</p>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>In caso di sinistro dovrai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;</li> <li>b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;</li> <li>c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;</li> </ol>
--	--

	<p>d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;</p> <p>e) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;</p> <p>f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.</p> <p>In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci dovrai procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro</p> <p>Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato devi immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo ed astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.</p>
	<p><b>Assistenza diretta / in convenzione</b></p> <p>Relativamente alla copertura prestata dal presente prodotto non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Relativamente alla copertura prestata dal presente prodotto non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Relativamente alle garanzie previste i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Pagamento del sinistro</b></p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro l'impresa provvederà all'invio dell'apposita quietanza.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modalità pagamento</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.</li> <li>- <b>Frazionamento</b> L'eventuale frazionamento del premio (semestrale, quadrimestrale, trimestrale) non comporta alcun aumento dello stesso.</li> <li>- <b>Mensilizzazione</b> 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit).</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.
<b>Sospensione</b>	<p>Non esistono casi in cui è possibile sospendere la copertura.</p> <p>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella , 2 – 20149 Milano.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai trasportatori regolarmente iscritti all'Albo, siano essi Società di trasporto e/o singoli padroncini , che intendono garantirsi in quanto civilmente responsabili, per i risarcimenti dovuti per perdita o avaria alle merci trasportate.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 22,60%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a>).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>- <b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• contattare il numero verde 800.016611;</li><li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li></ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**